

**REGOLAMENTO TRANSITORIO PER LE ELEZIONI DEI COMPONENTI DELLA
CONSULTA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
E LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA**

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, nel rispetto dell'articolo 25, comma 2, della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6, pubblicata sul B.U.R.L. n. 62 del 31.07.2018, disciplina lo svolgimento delle procedure elettorali per la prima costituzione della Consulta Regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza, di seguito nominata “*Consulta*”.

Art. 2 – Indizione delle elezioni

L'elezione dei membri della Consulta viene indetta dal Commissario Straordinario dell'Ente Di.S.Co. con proprio decreto.

Art. 3 – Elettorato attivo

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale n.6/2018, l'elettorato attivo è costituito dai rappresentanti degli studenti in carica nei senati accademici e nei consigli di amministrazione degli atenei statali e non statali e degli istituti di alta formazione artistica e musicale della Regione e dai rappresentanti delle residenze universitarie gestite dall'Ente.

Art. 4 – Elettorato passivo

Ai sensi dell'art. 10 c. 2 della L.R. 6/2018 sono eleggibili le seguenti categorie:

- a. studenti iscritti presso tutti gli atenei statali della Regione;
- b. studenti iscritti presso tutti gli atenei non statali della Regione;
- c. studenti iscritti presso tutti gli istituti di alta formazione artistica e musicale della Regione;
- d. studenti vincitori di posto alloggio nella Regione;
- e. dottorandi iscritti ai corsi di dottorato di ricerca degli atenei della Regione;
- f. specializzandi iscritti ai corsi di formazione specialistica degli atenei della Regione.

Art. 5 – Commissione elettorale

Lo svolgimento delle operazioni elettorali e quelle di scrutinio sono affidate a una Commissione elettorale, nominata dal Commissario straordinario dell'Ente Di.S.Co. e composta da 3 funzionari amministrativi dipendenti dell'Ente Di.S.Co.

Art. 6 – Modalità di svolgimento

Le votazioni si svolgono con il sistema dello scrutinio segreto. Ciascun elettore, il giorno e nella fascia oraria indicata per la votazione, riceverà, presso la sede indicata per la votazione, una scheda elettorale sulla quale potrà apporre una sola preferenza. L'identificazione e la consegna della scheda elettorale da parte della Commissione elettorale avverrà previa esibizione di un documento di riconoscimento valido, munito di fotografia.

I componenti della Consulta sono designati a maggioranza e con voto congiunto dai rappresentanti degli studenti cui all'articolo 3 del presente Regolamento.

Art. 7 – Candidature

Le candidature devono essere presentate al Commissario Straordinario dell'Ente Di.S.Co. esclusivamente a mezzo posta elettronica all'indirizzo commissario.straordinario@laziodisu.it, almeno settantadue ore prima dell'inizio delle votazioni.

La candidatura dovrà essere corredata da un'autocertificazione di possesso dei requisiti e dalla copia di un documento di identità in corso di validità.

La candidatura è requisito indispensabile di eleggibilità: la persona facente parte dell'elettorato passivo, di cui all'art. 4, non formalmente presentatosi quale candidato, che conseguisse un numero di voti tale da occupare una delle posizioni eleggibili della graduatoria dei votati, non potrà essere comunque nominato quale rappresentante degli studenti in seno alla Consulta.

Art. 8 – Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono effettuate successivamente alla chiusura delle votazioni.

Art. 9– Nomina dei rappresentanti eletti

Risultano eletti i candidati maggiormente votati secondo la disposizione di cui all'art. 10 c. 2 della L.R. 6/2018:

- a) quattordici studenti per tutti gli atenei statali della Regione, in modo che ciascun ateneo statale sia rappresentato da almeno uno studente;
- b) due studenti per tutti gli atenei non statali della Regione;
- c) uno studente per tutti gli istituti di alta formazione artistica e musicale della Regione;
- d) due studenti vincitori di posto alloggio nella Regione eletti dai rappresentanti delle residenze gestite dall'Ente;
- e) un dottorando per i corsi di dottorato di ricerca degli atenei della Regione;
- f) uno specializzando per i corsi di formazione specialistica degli atenei della Regione.

In caso di parità di voti da parte di due o più candidati, sarà nominato in carica il più giovane per età anagrafica della categoria di riferimento.

In questa fase di prima attuazione, la Consulta si intende costituita anche se sono eletti 1/3 dei suoi componenti.

Gli eletti sono nominati con un decreto del Presidente della Regione Lazio.

Art. 9 – Durata del mandato, cessazione dalla carica e sostituzioni

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge regionale n.6/2018, i componenti della Consulta così designati restano in carica fino all'elezione dei membri in concomitanza con le prime elezioni del CNSU successive alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 27 luglio 2018, n. 6.

Il mandato decade con il mancato status di studente.

Al componente decaduto o cessato dalla carica subentra il primo dei non eletti.

Art. 10 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto e per la disciplina di casi specifici, si farà riferimento al Regolamento elettorale Studenti vigente nell'Ateneo di riferimento della sede delle votazioni.

Per quanto concerne la convocazione della prima seduta di insediamento della Consulta, l'approvazione del regolamento interno ed elettorale, la designazione del membro del Cda si fa riferimento all'articolo 25, commi 3,4,5,6, della legge regionale n.6/2018.